

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI

“DISPOSITIVI INFORMATICI E MATERIALE PER

L’ALLESTIMENTO DI AULE PER IL TRAINING”- CPV

30210000-4 (UO BARI TRAINING CODICE UNIVOCO DEL

BENE PIR01_00017_295434, CUI 80054330586201900528;

UO NAPOLI TRAINING CODICE UNIVOCO DEL BENE

PIR01_00017_298272, CUI 80054330586201900530; UO

MILANO 4 TRAINING CODICE UNIVOCO DEL BENE

PIR01_00017_298364, CUI 80054330586201900529)

nell’ambito del progetto PON R&I 2014-2020 cod.

PIR01_00017 - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN

BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE" - CNRBIOMICS

di cui all’avviso n. 424 del 28 Febbraio 2018 (Decreto

di concessione D.D. n. 895 del 09 maggio 2019

registrato alla Corte dei Conti il 03/06/2019 al

Foglio 1-2097,

CUP B58D19000010005,CIG 934815123F

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche Dipartimento di

Scienze Biomediche (nel prosieguo, “Ente” e/o CNR-

DSB), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185

Roma, codice fiscale 80054330586 e partita IVA

02118311006, nella persona del Direttore Dr. Giuseppe

BIAMONTI, domiciliato per la carica presso la sede

dell’Ente, munito dei necessari poteri in forza del

provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche n. 64 del 28/06/2022 domicilio digitale
PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it

E

L'operatore economico "(completare)" (in seguito per
brevità anche "contraente"), con sede legale in
(completare indirizzo), codice fiscale XXXXXXXXXXXX e
partita IVA XXXXXXXXXXXX, indirizzo PEC (completare),
nella persona del Legale rappresentante (completare),
codice fiscale (completare), domiciliato per la
carica presso la sede legale sopra indicata, munito
dei poteri giusto Certificato Infocamere-Registro
Imprese.

PREMESSO CHE:

- I. Con Decreto Direttoriale n. n. 895 del 09
maggio 2019 registrato alla Corte dei Conti il
03/06/2019 al Foglio 1-2097, il progetto
PIR01_00017 è stato ammesso alle agevolazioni
a valere sull'Avviso n. 424 del 28/02/2018;
- II. Con provvedimento di decisione di contrattare
Prot. AMMCNT-CNR 0056677/2022 del 28.07.2022,
l'Ente ha disposto di indire una procedura
negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge
n. 120 dell'11 settembre 2020 e del D.Lgs.

	50/2016 e s.m.i. (in seguito "Codice")	
	mediante Richiesta di Offerta (RDO) per	
	l'affidamento della fornitura di cui trattasi,	
	da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa.	
III.	Il Responsabile Unico del Procedimento con	
	atto istruttorio Prot. AMMCNT-CNR XXXXXXXX/XXXX	
	ha comunicato la proposta di aggiudicazione in	
	favore del Contraente, per l'importo	
	contrattuale di € XXXXX,XX oltre IVA.	
IV.	Con provvedimento Prot. AMMCEN-CNR n°	
	XXXXXXX/aaaa l'Ente ha disposto l'aggiudicazione	
	della fornitura di cui trattasi in favore del	
	Contraente.	
V.	Il Contraente ha presentato la documentazione	
	necessaria ai fini della sottoscrizione del	
	presente contratto.	
VI.	Con attestazione Prot. AMMCNT-CNR XXXXXXXX/XXXX	
	il Responsabile Unico del Procedimento ha	
	dichiarato l'intervenuta efficacia	
	dell'aggiudicazione;	
VII.	Con provvedimento Prot. AMMCNT-CNR	
	XXXXXXX/XXXX l'Ente ha autorizzato la stipula	
	del contratto in via d'urgenza, in pendenza	
	dell'efficacia dell'aggiudicazione;	

VIII. Il contraente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 103 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva XXXXXXXX di €XXXXXXX (euro XXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

IX. E' decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito, per brevità, "Codice") oppure ai sensi dell'articolo 32, comma 10 lett. a, il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra denominato convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'Offerta economica e l'Offerta tecnica del Contraente ed il Capitolato tecnico.

ART. 2 - OGGETTO

L'Ente affida - alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico nonché all'offerta presentata in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati - al Contraente, che accetta, senza riserva alcuna, la fornitura (consegna e installazione) di un "DISPOSITIVI INFORMATICI E MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DI AULE PER IL TRAINING"- CPV 30210000-4 (UO BARI TRAINING CODICE UNIVOCO DEL BENE PIR01_00017_295434, CUI 80054330586201900528; UO NAPOLI TRAINING CODICE UNIVOCO DEL BENE PIR01_00017_298272, CUI 80054330586201900530; UO MILANO 4 TRAINING CODICE UNIVOCO DEL BENE PIR01_00017_298364, CUI 80054330586201900529) mono lotto funzionale.

L'appalto comprende anche tutte le attività necessarie a installare e a mettere in funzione la fornitura, come specificato nel capitolato speciale.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

- 1) L'importo del presente contratto è pari a € **XXX.XXX,XX (euro ...)** oltre I.V.A. ai sensi di legge.
- 2) Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente contratto d'appalto.
- 3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per

tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

3) Gli oneri per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ammontano a € 0,00.

ART. 4 - TERMINI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

1) La consegna e l'installazione della fornitura di cui al precedente art. 2 del presente contratto è fissata in **30 (trenta) giorni** solari decorrenti dal giorno successivo dalla stipula del contratto, presso presso:

1. Area Territoriale della Ricerca di Bari del CNR - Via Giovanni Amendola, 122/D, 70126 Bari (UO BARI TRAINING)

2. Area della ricerca CNR-NA1 - Via P. Castellino 111, 80131 Napoli (UO NAPOLI TRAINING)

3. Area della ricerca CNR Milano 4 - Via Fratelli Cervi, 93, 20090 Segrate (MI) (UO MILANO4 TRAINING)

L'Aggiudicatario economico è obbligato, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto:

i) A stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilità;

ii) Allo scarico della merce;

iii) Alla posa in opera della fornitura.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l'intervenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il DEC, entro 5 giorni da tale comunicazione, effettua, in contraddittorio con l'Aggiudicatario medesimo, i necessari accertamenti e trasmette al RUP, entro i successivi 5 giorni, il certificato di ultimazione delle prestazioni, che ne rilascerà copia conforme all'Aggiudicatario.

Art. 5 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L'Operatore economico:

1) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

2) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

3) E' direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse

derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

4) Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

5) Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Operatore economico nell'esecuzione del contratto.

6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

7) Si obbliga:

- | | | |
|--|--|--|
| | a) Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente | |
| | contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto | |
| | di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di | |
| | sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere | |
| | emanate nel corso del presente contratto, nonché | |
| | secondo le condizioni, le modalità, i termini e le | |
| | prescrizioni contenute nel presente contratto e nei | |
| | suoi allegati; | |
| | b) A consegnare i certificati di omologazione "CE" | |
| | per tutte le apparecchiature che lo richiedano; | |
| | c) A consegnare le schede tecniche delle singole | |
| | apparecchiature fornite; | |
| | d) A consegnare i manuali delle singole | |
| | apparecchiature fornite, preferibilmente su | |
| | supporto digitale oppure, in alternativa, a stampa; | |
| | e) A consegnare le eventuali schede di manutenzione | |
| | ordinaria e straordinaria delle apparecchiature | |
| | suddivise per interventi giornalieri, settimanali, | |
| | mensili, ecc. | |
| | f) Ad assistere alle procedure di verifica di | |
| | conformità. | |

ART. 6 - SICUREZZA SUL LAVORO

- | | | |
|--|--|--|
| | 1) L'Operatore economico si assume la | |
| | responsabilità per gli infortuni del personale | |

addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

2) La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

3) L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.

4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Operatore economico è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Operatore economico è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

6) Gli obblighi di cui al comma precedente

vincolano l'Operatore economico anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 7 - PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione della fornitura (e posa in opera) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'importo pari al 10% (dieci per

cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA

e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui

luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura

interferenziale, l'Ente risolverà il contratto in

danno all'Aggiudicatario, salvo il diritto al

risarcimento dell'eventuale danno patito.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione di penali di cui ai precedenti

periodi verranno contestati all'Aggiudicatario per

iscritto.

L'Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso

le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque)

giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora

dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio

della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata

risposta o la stessa non sia giunta nel termine

indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

Le penali verranno regolate dalla Stazione

Appaltante, o sui corrispettivi dovuti

all'Aggiudicatario per le forniture già effettuate

oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo

caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata

entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché di quanto previsto all'Art. 103 comma 1 del Codice, l'Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di € xxxx (euro xxxx), mediante cauzione/fidejussione agli atti.

2) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E

ASSICURAZIONE

1) L'Operatore economico è sempre responsabile, sia verso l'Ente sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

2) L'Operatore economico ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro acquisita agli atti.

ART. 10 - SUBAPPALTO

(da completare, a seconda che sia o meno previsto)

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.

2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3) L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi

dell'art. 102 del Codice.

2) Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di conclusione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

3) Durante le suddette operazioni, l'Ente ha altresì la facoltà di chiedere all'Operatore economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

4) Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dalla documentazione di gara e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Operatore economico.

5) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera l'Operatore economico dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 13 - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

1) La fornitura dovrà essere garantita "Full risk"

per un minimo di 12 (dodici) mesi "on-site" dalla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

2) Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della lettera dell'Ente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Operatore economico è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l'Operatore economico deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Operatore economico italiano o straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea.

2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".

3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30

(trenta) giorni solari dalla data del Certificato di

regolare esecuzione, sul conto corrente dedicato di

cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena

il rifiuto della stessa:

a) Il Codice Fiscale dell'Ente: 80054330586;

b) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);

c) Il CIG 9226981997

d) Il CUP B58D19000010005

e) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): BD8XGV

f) L'importo imponibile;

g) L'importo dell'IVA;

h) Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti;

i) Il totale della fattura;

j) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e

data) e riportare il seguente riferimento al

progetto "PON R&I 2014-2020 COD. PIR01_00017 CENTRO

NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE

SCIENZE "OMICHE" CNRBIOMICS - "DISPOSITIVI

INFORMATICI E MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DI AULE

PER IL TRAINING"- CPV 30210000-4;

k) la fattura per la fornitura destinata alla UO

CNR Bari dovrà riportare il codice CUI

	80054330586201900528 e il codice univoco del bene	
	PIR01_00017_295434;	
	•la fattura per la fornitura destinata alla UO CNR	
	Napoli dovrà riportare il codice CUI	
	80054330586201900530 e il codice univoco del bene	
	PIR01_00017_298272;	
	•la fattura per la fornitura destinata alla UO CNR	
	Milano4 dovrà riportare il codice CUI	
	80054330586201900529 e il codice univoco del bene	
	PIR01_00017_298364;Il codice IBAN del conto	
	corrente dedicato;	
	5) Il "commodity code" nel caso di fornitori	
	stranieri;	
	6) Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente	
	procederà alle verifiche di legge.	
	7) In sede di liquidazione della fattura potranno	
	essere recuperate le spese per l'applicazione di	
	eventuali penali di cui all'omonimo articolo; l'Ente	
	potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle	
	eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico	
	cui sono state contestate inadempienze	
	nell'esecuzione della fornitura, fino al completo	
	adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460	
	C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche	
	qualora insorgano contestazioni di natura	

amministrativa.

ART. 15 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI

FLUSSI FINANZIARI

1) L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

2) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

3) In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

b) nel caso in cui l'operatore economico contraente, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il vigente codice di comportamento adottato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

c) *Eventuale nel caso non sia pervenuta risposta*) nel caso in cui dovessero pervenire dalla Banca Dati Nazionale Antimafia informazioni con esito negativo, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

d) Nei casi di cui agli articoli "Responsabilità dell'Operatore economico", "Sicurezza sul lavoro", "Subappalto" e "Cessione del contratto e del credito" del presente contratto.

ART. 17 - RISERVATEZZA

1) L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazioni contrattuali.

2) L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.

4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il conferimento dei dati personali dell'Operatore economico è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini

del procedimento per il quale sono richiesti.

2) All'Operatore economico competono i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento).

3) Si dà atto che:

a) Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185;

b) Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare, cui è possibile rivolgersi in caso di esercizio da parte dell'interessato dei diritti ad esso riconosciuti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

c) Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche con provvedimento del Direttore Generale n° 46/2018 del

21/05/2018 ha designato il Responsabile per la
Protezione dei Dati (RPD o DPO), email: rpd@cnr.it.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

1) Per qualsiasi controversia che non possa venire
risolta in via amichevole, sarà competente il Foro
di Roma.

2) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010,
si informa che l'Ente fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 20 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E

REGISTRAZIONE

1) Il presente contratto, che consta di XX pagine
e degli allegati di cui in premessa, per un totale di
YY pagine ai fini dell'imposta di bollo, è stipulato
secondo le disposizioni di
cui all'art. 32, c. 14 del Codice, è firmato
digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1
e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale
Decreto Le-gislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a
totale carico del Contraente che si obbliga
all'assolvimento assumendosene la piena
responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art.

6 del D.M. 17 giugno 2014 (GU Serie Generale n.146 del 26-06-2014)

3) Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto,

CNR Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche

Il Direttore

Dr. Giuseppe BIAMONTI

L'OPERATORE ECONOMICO

Nome e ragione sociale impresa)

(Nome e Cognome firmatario)

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di _____ dell'operatore economico _____, dichiara espressamente di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss. del codice civile, l'operatore economico dichiara di

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti
e di avere particolarmente considerato quanto
stabilito e convenuto con le relative clausole. In
particolare dichiara di approvare specificatamente
tutte le clausole del presente contratto
dall'articolo 1 all'articolo 20.

L'OPERATORE ECONOMICO

(Nome e ragione sociale impresa)

(Nome e Cognome firmatario)

Firma